



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

Asilo nido "Arcobaleno". Smaltimento di rifiuti dopo bonifica da incendio - CPV 90511000-2

Fase: ESECUTIVO

Servizio	PR - Lavori Pubblici e Mobilità
Dirigente del Servizio	ing. Maria Teresa CAROSELLA
Unità Operativa Complessa	Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali
Responsabile Unico del Procedimento	ing. Iuri BALDI

Progettisti

Progettisti

Ing. Iuri BALDI

Geom. Antonella ROMANI

Collaboratori

Ing. Carlotta ARENA



ELABORATO C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

scala di rappresentazione

Spazio riservato agli uffici:



**PR –SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’
Ucc.Gestione Diagnostica e Manutentiva Immobili**

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato
Tel 0574.1835601
Fax 0574.1837364
www.comune.prato.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO: ASILO ARCOBALENO, VIA ARCOBALENO, PRATO – SMALTIMENTO DI RIFIUTI DOPO BONIFICA DA INCENDIO – CPV 90511000-2

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'intervento consiste nel trasporto e nel conferimento rifiuti a discarica autorizzata , previo stoccaggio momentaneo degli stessi , in spazio recintato, di n. 2 cassoni metallici di almeno 23 mc.. Sono previsti anche conferimenti a discarica secondo codici CER di seguito elencati:

- **CER 17.09.03*** - residui di incendio (rifiuti dell'attività di demolizione contenenti sostanze pericolose);
- **CER 17.02.04*** - residui di incendio (legno bruciato, vetro, plastica contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati);
- **CER 15.02.02*** - assorbenti, materiali filtranti, compresi filtri olio non specificati altrimenti, stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose;
- **CER 16.02.11*** - apparecchiature fuori uso , contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC;
-
- **CER 16.02.13*** - apparecchiature fuori uso , contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui al CER 16.02.09 e 16.02.12;
- **CER 16.10.02** - rifiuti liquidi acquosi , diversi da quelli di cui al CER 16.10.01

E' compreso anche:

- a) trasporto rifiuti CER 17.09.03*;
- b) trasporto rifiuti CER 17.02.04* e 15.02.02*
- c) carico con muletto;
- d) oneri registrazione formulari;
- e) omologa all'impianto per CER 17.09.03*;
- f) analisi di classificazione per CER 17.09.03*;
- g) analisi di classificazione per CER 16.10.02*;

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

L'importo massimo complessivo del presente appalto, oltre agli oneri di sicurezza e salute, non soggetti a ribasso, è di seguito riportato:

Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 21.000,00
Oneri di sicurezza	€ 1.000,00

Ammontare complessivo dell'appalto	€ 22.000,00



Il corrispettivo dovuto dal Comune di Prato all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto sarà corrisposto in base all'effettivo quantitativo dei rifiuti da trasportare e smaltire a discarica, tenuto conto del ribasso offerto da parte dell'Appaltatore, per ogni Kg di rifiuto per ogni CER di cui all'art.1, comprensivo del caricamento, trasporto a discarica, smaltimento, omologa dove necessaria e analisi di classificazione.

ART. 3 – NORME DI RIFERIMENTO

Per l'attuazione del servizio in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici, e, in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

-D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

-D.P.R. 207/2010 – regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 (per gli articoli che restano in vigore);

- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con **D.M. 19 aprile 2000 n. 145** e modificato con D.Lgs. 207/2010, per quanto ancora in vigore;

-Legge Regionale n. 38 del 13 Luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

-D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

- D.M. 07/03/2018 n. 49

Il contratto si intenderà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

L'approvazione da parte della Ditta Affidataria dell'esecuzione del servizio in oggetto, sulla base del presente Capitolato, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata approvazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto.

La composizione dell'Ufficio della direzione dell'esecuzione verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione, a cura del Responsabile del procedimento, ovvero sarà verbalizzato al momento della consegna del servizio.

ART.4 – GARANZIE (art.103 D.Lgs n.50/2016)

Non è prevista garanzia provvisoria.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ottemperanza dell'art. 103 del D.L. 50/016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in



caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'eventuale riduzione della garanzia definitiva è prevista alle condizioni di cui all' art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

Inoltre, ai sensi dell' art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia è comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio, per un importo di 500.000,00 Euro secondo l'art. 103 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

ART.5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, accertata dalla stazione appaltante, sulla base del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la medesima stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento a saldo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Tale trattenuta, opera anche nel caso in cui le somme dovute all'appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto anche nei confronti di terzi.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione, deve **eleggere domicilio** presso gli uffici del comune dove è eseguito il servizio.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il servizio deve **conferire mandato con rappresentanza** a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia del servizio da realizzare, per la conduzione del servizio a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito



di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere, nonché di sottoscrivere la contabilità.

In ogni caso l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo del servizio per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/2000. Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico- amministrativa del servizio sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti l'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all'osservanza **della normativa sulla sicurezza**.

Prima dell'inizio del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare il Piano Operativo della Sicurezza (art. 23 del D.Lgs. 50/2016). L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come:

-il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

-le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

-la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

-l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

-le interazioni con le attività che avvengono o in prossimità del cantiere (scuola Collodi).

- l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII - "prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere";

- la cura della disposizione o dell'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

- la cura della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- la cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi

- la redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,

- l'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale impegnato nel cantiere, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relative ai rispettivi ambienti di lavoro;

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell'Esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione del servizio, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.



ART.6 – DISCIPLINA DEL SUB APPALTO

Si richiama quanto disposto dall'art, 105 del D. Lgs 50/2016.

ART.7 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7/3/2018 n. 49, l'Appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio **in via di urgenza**, anche in pendenza della stipula del "Contratto d'Appalto". In tal caso l'Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al precedente art..5

ART.8 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI

Il servizio andrà ultimato entro 20 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna .

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione del servizio affidato, il Responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di penale una decurtazione sull'importo del conto finale pari a € 100,00 giornalieri.

La eventuale penale complessiva non può comunque superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento è tenuto a promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART.9 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il Direttore dell'esecuzione, dato che ne ricorrono le condizioni , in base alla contabilità redatta in contraddittorio con l'Appaltatore o suo mandatario, provvederà alla redazione della contabilità da liquidare in **un'unica soluzione**, in forma semplificata, al termine del servizio, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.M. 07/03/2018 n. 49 .

ART.10 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione del servizio, in conformità di quanto disposto dall'art. 12 del [D.M.. n. 49 del 2018](#), **deve essere formalmente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dell'esecuzione**, il quale, previa formale convocazione dell'Appaltatore medesimo, provvede ad effettuare il relativo accertamento in contraddittorio, va a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito **certificato** sottoscritto anche dall'Appaltatore o da un suo rappresentante, e lo trasmette al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Il Direttore dell'esecuzione può rilasciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata esecuzione di parti del servizio del tutto marginali, assegnando formalmente, nello stesso certificato, il termine perentorio di **10 (dieci) giorni** per il relativo completamento e fissando la data per l'effettuazione dell'accertamento in contraddittorio dell'intervenuto adempimento, con la specificazione che la verbalizzazione del **mancato rispetto del termine** suddetto **comporta** automaticamente l'**inefficacia del certificato** di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopraindicate.



Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro 60 (sessanta) **giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige la contabilità finale ai sensi dell'art. 15 del D.M. 07/03/2019 e lo trasmette al Responsabile del procedimento. **La contabilità semplificata dovrà essere sottoscritta dall'Appaltatore** o dal suo rappresentante entro **10 (dieci) giorni**.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016 a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dell'esecuzione su indicazione del Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità o di grave ritardo, nei modi e nei termini di cui all'art. 108 del D.P.R. 50/2016.

Le stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Qualora l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni di contratto, come nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante si riserva di provvedere d'ufficio, a fare eseguire la parte del servizio non effettuata in danno all'esecutore inadempiente.

Nei casi sopraindicati di risoluzione del contratto, oppure di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o PEC.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avranno luogo il sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza, in contraddittorio.

- nel caso di **esecuzione d'ufficio, andrà eseguito** l'accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, dello stato di consistenza del servizio eseguito.
- nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del servizio da parte dell'Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d'ufficio con trasporto di quanto non smaltito a discarica a carico dell'Appaltatore inadempiente.
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l'Amministrazione avrà proceduto alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del servizio soltanto dopo l'avvenuto affidamento del servizio di completamento, parziale o totale, al secondo classificato o all'aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la custodia dei materiali, dei rifiuti e attrezzature lasciati a disposizione dell'Appaltante.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.



Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- ponendo a base d'asta del riappalto oppure a base dell'affidamento al secondo classificato l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico - estimativo delle quantità dei rifiuti da trasportare e smaltire per il completamento del servizio.
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento, e l'importo netto del servizio di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore spesa di gara sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, ove l'Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - il costo della eventuale guardiania del cantiere, nel caso di risoluzione del contratto, per il periodo intercorrente tra la ripresa in possesso del cantiere e la immissione della impresa aggiudicataria dell'appalto di completamento;
 - l'importo delle penali per il periodo di ritardo, determinato secondo quanto appreso specificato;
- lasciando invece a carico della Stazione appaltante il costo di eventuali servizi aggiuntivi aggiuntive rispetto a quelli previsti nel contratto con l'Appaltatore inadempiente, per la determinazione del quale il Direttore dell'esecuzione dovrà provvedere ad una contabilizzazione separata..

Nel caso di risoluzione del contratto, **ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo** è determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto alle tempistiche previste, e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere azioni, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contratto o alla comunicazione di avvio dell'eventuale esecuzione d'ufficio.

ART.12 – DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Fermo restando quanto specificato al riguardo dagli articoli 204, 205 e 208 del Codice dei Contratti Pubblici circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si farà riferimento a quanto di seguito indicato.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.

Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.



Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla magistratura ordinaria del foro competente, ed è **escluso il ricorso al collegio arbitrale**.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART.13 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.